

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5332

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, AGRUSTI, ALESSI, ANTONUCCI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BIANCHI, BIANCHINI, BIASCI, BONSIGNORE, BORRI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CILIBERTI, COSTA SILVIA, D'ONOFRIO, DAL CASTELLO, D'ANGELO, FOSCHI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LEONE, LUCCHESI, LUSSETTI, MANFREDI, MARTUSCELLI, MENSORIO, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, PIREDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SERRA, SILVESTRI, SINESIO, TASSONE, TEALDI, VECCHIARELLI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 19 dicembre 1990

Modifica dell'articolo 238 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per l'eliminazione del requisito della cittadinanza italiana per la nomina ad insegnante di scuola materna non statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro generale della grande ed insostituibile funzione che svolge la scuola materna per l'educazione e la formazione dell'infanzia, ponendo le basi per un organico sviluppo dell'ulteriore opera educativa, va evidenziato il particolare ruolo della scuola materna non statale per i peculiari obiettivi che essa persegue.

Essa infatti intende commisurarsi strettamente alle precise esigenze educative della famiglia, interpretandone fedelmente le peculiarità per un armonico svi-

luppo del bambino che sia totalmente conforme al patrimonio etico, culturale, religioso delle famiglie medesime e delle singole comunità.

È da sottolineare che, in ordine alle proprie caratteristiche istitutive, le scuole materne non statali si avvalgono precipuamente di personale religioso, ovviamente munito di regolare diploma di scuola magistrale.

Ora è da evidenziare che, con il calo delle vocazioni religiose in Italia cui si contrappone invece un aumento delle me-

desime in altri paesi europei ed extraeuropei, si presenta l'esigenza che dette scuole possano fruire di personale religioso proveniente dall'estero e che in Italia, particolarmente a Roma, ha frequentato regolarmente la scuola magistrale, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna.

È noto che, all'atto dell'assunzione di una insegnante in una scuola materna non statale, la nomina, che viene adottata dal consiglio di amministrazione della detta scuola, viene sottoposta all'approvazione del provveditore agli studi, per il tramite delle direzioni didattiche di competenza.

Ai sensi dell'articolo 238, comma primo, lettera *a*), del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare (regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297), si prevede che, a corredo della domanda di approvazione della nomina dell'insegnante, sia allegato anche il certificato di cittadinanza italiana.

È risaputo quanto sia lungo e macchinoso l'iter per l'ottenimento della cittadinanza medesima: spesso infatti si frappongono difficoltà pressoché insormontabili in quanto l'interessato è tenuto a di-

mostrare di svolgere attività lavorativa, mentre, per poter ottenere un lavoro, necessita il requisito della cittadinanza italiana.

Inoltre, per quanto concerne il suddetto personale religioso straniero, l'ottenimento della detta cittadinanza frequentemente contrasta con le esigenze degli istituti religiosi di appartenenza ai quali necessita di poter disporre della mobilità su scala internazionale di detto personale nel quadro della organica gestione super nazionale della loro operatività, quale oggi ordinariamente si impone.

Ciò premesso, è da considerare che, con la libera circolazione delle persone, connessa anche col fenomeno delle multiculturalture presenti in ambito nazionale, sembra ancora più assurdo che per insegnare in una scuola materna non statale sia posto come requisito indispensabile quello del possesso della cittadinanza italiana.

Pertanto proponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge con cui si prevede di prescindere dal requisito della cittadinanza italiana all'atto della nomina dell'insegnante di scuola materna non statale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 238 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, recante l'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare è sostituita dalla seguente:

« *a)* documenti comprovanti la cittadinanza, la capacità e la moralità del richiedente nonché la capacità e la moralità degli insegnanti; ».